



COMUNE DI ANOIA

Istituito con Decreto Governativo il 04 maggio 1811

PIAZZA ARCIPRETE CANANZI – 89020 ANOIA (R.C.)

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco prot. n° 2138 del 06 maggio 2020

**Oggetto: Quarantena obbligatoria vigilata per coloro che arrivano in Anogia da altre
Regioni d'Italia o dall'Estero**

IL SINDACO

Viste e qui richiamate tutte le disposizioni emanate, con riferimento alla pandemia da Covid-19, sia a livello governativo che regionale, al fine del contenimento dell'espandersi di tale epidemia;

Richiamato, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Preso atto delle misure urgenti di contenimento del contagio previste dal predetto DPCM 26 aprile 2020, applicabili con decorrenza dal 4 maggio u.s. sull'intero territorio nazionale;

Considerato che dalle frequenti richieste di chiarimenti rinvenibili sui vari siti Governativi e dalle risposte date, nonché da quanto affermato in più occasioni dal Ministro per i rapporti con le Regioni, si evince con chiarezza che mentre il Sindaco di un Comune non può allentare le condizioni poste dai vari D.P.C.M e dalle Ordinanze regionali, può senz'altro prevedere invero ulteriori misure restrittive, limitatamente al Comune amministrato a salvaguardia dell'incolumità e della salute della Popolazione amministrata;

Considerato che l'attuale situazione relativa all'emergenza epidemiologica COVID-19 con il rientro a far data dal 04.05.2020 di tanti concittadini dalle Regioni del nord e dall'estero, sta determinando una situazione di allarme sociale con il rischio di vanificare tutto quello fatto finora per il contenimento del diffondersi dell'epidemia suddetta;

Ritenuto pertanto di assumere un'Ordinanza contingibile e urgente al fine di disporre determinate e ulteriori misure atte a conseguire il contenimento della diffusione del virus;

Visto l'art. 32 della legge n° 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 108 del D.lgs. n° 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

Visto il D.lgs. n° 1 del 02.01.2018 (Codice della Protezione Civile);

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/00 e che definisce le attribuzioni del Sindaco quale Autorità locale;

Per quanto sopra esposto

ORDINA

1. **Che** tutti i Cittadini che rientrano nel Comune di Anopia, a far data dell'adozione della presente Ordinanza e fino al 2 giugno 2020 compreso, fatta salva la possibilità di anticipare o differire tale termine, da qualsiasi Regione d'Italia o dall'Estero, si attengano alle seguenti disposizioni:
 - a. Prima della partenza chiamare il proprio medico di base e registrarsi sull'apposito sito della Regione Calabria – Dipartimento della salute;
 - b. Gli stessi una volta giunti sul territorio comunale devono osservare un periodo di quarantena obbligatoria vigilata;
 - c. Rivolgersi, in caso di eventuali problemi che si dovessero presentare, al Comune di Anopia – Tel. 0966/945004, o inviando una Pec: segreteria@comune.anoia.rc.it o una mail al seguente indirizzo: segreteria@comune.anoia.rc.it
2. **Che la presente** venga trasmessa a S.E. il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, al Commissariato della Polizia di Stato di Polistena e al Comando Stazione Carabinieri di Cinquefrondi;
3. **Che la medesima** venga trasmessa al Responsabile dell'Area Vigilanza per il seguito di competenza;
4. **Che** la medesima venga pubblicata all'Albo Pretorio online e nella homepage del Comune per giorni 20 decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dalla residenza municipale
Palazzo San Francesco di Paola
Anopia, 6 maggio 2020



IL SINDACO
Alessandro Demarzo